

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENGARLE, TOROS, ZANIBELLI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, SINESIO, GITTI, GALLI, BIAGGI NULLO, GIRARDIN, CERUTI CARLO, AGOSTA

Presentata il 5 marzo 1964

Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 febbraio 1963, n. 441, ha istituito presso il Ministero della sanità il ruolo della carriera direttiva degli ispettori tecnici, con un organico di 92 posti così suddiviso tra le varie qualifiche:

coefficiente 670, Ispettore generale sanitario, posti n. 12;

coefficiente 500, Ispettore capo sanitario, posti n. 40;

coefficiente 402, Ispettore sanitario, posti n. 40.

La stessa legge oltre a stabilire le funzioni e i poteri degli ispettori sanitari e la loro assegnazione nelle varie sedi (uffici del medico provinciale), prevede l'istituzione degli ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più province e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità.

Alla nuova disciplina giuridica della vigilanza della produzione e del commercio delle sostanze alimentari e delle bevande e della repressione delle sofisticazioni, istituita con

la citata legge n. 441 del 1963 debbono muoversi delle critiche in ordine ai seguenti punti:

- 1) ruolo degli ispettori sanitari;
- 2) istituzione degli ispettorati di zona.

La stessa I Commissione della Camera dei deputati, in sede di parere al disegno di legge, aveva espresso parere contrario agli articoli 15 e seguenti, che prevedono l'istituzione di detto ruolo della carriera degli ispettori sanitari, perché l'istituzione di detto ruolo non le appaiva giustificata stante la opportunità e la necessità che ai compiti che deve assolvere la carriera istituenda si provveda da parte del Ministero della sanità con le sue strutture organiche, istituite all'atto della costituzione del Ministero. La stessa Commissione ha espresso parere contrario anche per le disposizioni concernenti lo svolgimento di quella carriera, disposizioni che si discostano dalla disciplina generale della materia.

Infatti, la qualifica iniziale del ruolo in questione corrisponde a direttore di sezione, a differenza delle altre carriere del Ministero della sanità che iniziano con il coefficiente 229 e 271: innovazione, questa, inutile e controproducente. I motivi che hanno indotto a

far iniziare la carriera degli ispettori sanitari dal coefficiente 402, vanno ricercati nel fatto che si voleva reclutare personale altamente qualificato: per altro, in contraddizione con tale tesi è il requisito per l'ammissione al concorso: « almeno due anni di laurea ».

Si immetterebbero, così, direttamente ad un grado elevato, qual è il coefficiente 402, elementi con due anni di laurea, che non possono avere avuto il tempo necessario, non solo per specializzarsi, ma di formarsi una preparazione igienistica e medica generale, assolutamente, quindi, impreparati o quasi, ignorando volutamente che in seno al Ministero stesso vi sono altri elementi, preparati o addirittura specializzati nella materia da più di dieci anni in gradi inferiori al VII, o, se nel grado VII, arrivati al grado stesso dopo quattordici o quindici anni di servizio e dopo aver superato, oltre il severo esame di concorso per l'ammissione in ruolo anche un altrettanto severo esame di merito distinto o d'idoneità.

Non vi è chi non veda in questa innovazione l'arbitraria creazione di una classe di privilegiati, non essendosi mai fino ad ora verificata, in nessuna carriera statale, la immissione di giovani laureati ad un grado così alto e chi non veda, altresì, la palese, gravissima iniziativa di anteporre, come si è detto, dei giovani inesperti della materia ad una schiera di già anziani funzionari, dimostratisi capaci e competenti attraverso la

esperienza di lunghi anni trascorsi in massima parte nella difficile trincea degli uffici periferici. Finora, per altro, i ruoli di tale carriera sono ancora vuoti, in quanto i concorsi non sono stati ancora espletati.

Per quanto concerne poi gli ispettorati di zona, si è creato il presupposto per istituire un nuovo organo periferico del Ministero della sanità. In alcuni capoluoghi di provincia, infatti, si avranno tre uffici sanitari periferici distinti, ognuno dei quali con competenze e con personali propri.

Al fine di eliminare le suesposte anomalie create dalla citata legge n. 441 è stata predisposta l'unità proposta di legge che oltre a prevedere la soppressione del ruolo degli ispettorati sanitari, attribuisce i posti relativi ai ruoli dei medici, dei veterinari e dei chimici del Ministero della sanità, distribuendoli fra tali carriere in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Le funzioni degli ispettori sanitari saranno affidate a funzionari del Ministero della sanità che saranno all'uopo destinati presso gli uffici dei medici provinciali, dopo aver frequentato un corso di specializzazione e di perfezionamento in materia di alimentazione.

È, inoltre, prevista la soppressione degli ispettorati di zona.

La presente proposta di legge non prevede alcuna copertura in quanto non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituita dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso.

Le tabelle 2, 3 e 4 del quadro 1, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

ART. 2.

Presso ogni ufficio del Medico provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli Ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, uno o più funzionari appartenenti alle carriere direttive dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanità.

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 16 e il penultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

ART. 4.

L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

ART. 5.

Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

TABELLA A.

Carriera direttiva dei medici.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale medico capo	1
670	Ispettore generale medico	40
500	Medico provinciale capo	104
402	Medico provinciale superiore	120
325	Medico provinciale di 1 ^a classe)	230
271	Medico provinciale di 2 ^a classe }	
Totale		495

TABELLA B.

Carriera direttiva dei veterinari.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale veterinario	16
500	Veterinario provinciale capo	47
402	Veterinario provinciale superiore	64
325	Veterinario provinciale di 1 ^a classe	114
271	Veterinario provinciale di 2 ^a classe	
229	Veterinario provinciale di 3 ^a classe	
Totale		241

TABELLA C.

Carriera direttiva dei chimici.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale chimico	3
500	Chimico capo	6
402	Chimico superiore	12
325	Chimico di 1 ^a classe	16
271	Chimico di 2 ^a classe	
Totale		37